

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 15 settembre 2014)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l'adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita PENSPLAN PLURIFONDS.

ITAS VITA S.p.A., soggetto istitutore del fondo pensione, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente documento, valido a decorrere dal 1° gennaio 2012.

1. REGIME FISCALE DEL FONDO

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% per cento (per l'anno 2014 è stata variata all'11,5%), che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato dal fondo, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite di € 5.164,57, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato al fondo pensione.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme concorrono a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme reintegrate eccedenti il predetto limite, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Conferimento del TFR pregresso

Sulla base delle disposizioni dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ovvero sulla base di un accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro è possibile destinare al Fondo il c.d. "TFR pregresso", ovvero le quote di trattamento di fine rapporto già maturate e accantonate presso datore di lavoro o Inps (al fondo di Tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 756 della legge n. 296 del 2006).

Per espressa previsione dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari non costituiscono anticipazioni e, pertanto, non sono imponibili come tali. Conseguentemente, il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.

Le somme versate al Fondo concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l'aderente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Gli importi versati a titolo di TFR pregresso concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000, quello maturato dopo il 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2007, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2007 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR. Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR pregresso.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI**Prestazioni in capitale**

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato ¹) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali ².

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

¹ Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

² La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla precedente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale.

I vecchi iscritti (lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992) hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad una tassazione differente in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al fondo pensione richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali ³.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento ⁴.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento ^{5 6}.

³ L'anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata al momento della richiesta.

⁴ L'anticipazione può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata.

⁵ L'anticipazione può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata.

⁶ La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla precedente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- concesse nella misura massima del 50% della posizione maturata per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo);
- a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica; viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Prestazioni in forma periodica

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali⁷.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Il rendimento finanziario maturato in corso di erogazione è assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 26% al momento del pagamento della prestazione, ridotta al 12,50% in relazione al rendimento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.

⁷ La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla precedente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in rendita.